



## Ministero dell'Istruzione

### ISTITUTO COMPrensivo STATALE "Enrico FERMI"

via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. 02/9846156 – Fax 02/9846056

e-mail [miic89300a@istruzione.it](mailto:miic89300a@istruzione.it); posta certificata: [miic89300a@pec.istruzione.it](mailto:miic89300a@pec.istruzione.it)

cod.mecc.:MIIC89300A - c.f.: 80130250154 - codice univoco: UF9FV0

Prot. n. 827/V.4 del 22/02/2021

## Protocollo sull'istruzione parentale

L'istruzione parentale è prevista nel nostro ordinamento quale possibilità data alla famiglia di provvedere autonomamente all'educazione dei figli, ma è soggetta alle norme che riguardano l'adempimento dell'obbligo scolastico e di quello formativo, così come si sono evolute, a partire dalla Costituzione fino ad oggi.

Poiché nel merito dell'assolvimento dell'obbligo ci sono competenze attribuite anche agli enti locali, è utile ricordare la normativa che regola l'istruzione parentale richiamando le attribuzioni date ai diversi soggetti.

### PARTE NORMATIVA

Le norme che regolano l'istruzione parentale, oltre al TU (D.lgs. 297/1994, art. 109 e segg.), sono l'art. 23 del D.lgs. 62/2017 e il D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4.

- TU, art. 111, c. 2: *"I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.*
- L'art. 23 del D.lgs. 62/2017 testualmente scrive: *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare **annualmente** la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti **sostengono annualmente l'esame di idoneità** per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".*
- D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne*

*comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.*

Sulla vigilanza: è necessario comunicare all'ente locale i nominativi degli alunni in istruzione parentale, in quanto il sindaco del comune di riferimento è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 297/1994, art. 114, a trasmettere alle scuole l'elenco degli alunni obbligati per età e ad intervenire in caso di elusione dall'obbligo scolastico(e dal diritto-dovere a istruzione e formazione fino ai 18 anni, come successivamente normato).

L'art. 5 del D.lgs 76/2005 riguarda infatti anche la vigilanza e le sanzioni per l'elusione: *“Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.*

1. *Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto,provvedono:*
  - a. *il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
  - b. *il **dirigente dell'istituzione scolastica** o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;*
  - c. *la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;*
  - d. *i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato*
2. *In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le **sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti***

## **INDICAZIONI OPERATIVE**

Vengono di seguito fornite ai genitori interessati alcune istruzioni operative per l'espletamento della scelta di Istruzione parentale :

- 1) I genitori che intendono avvalersi dell'Istruzione Parentale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico del proprio figlio/a sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente Scolastico dell'Istituto di competenza e al Sindaco del Comune di residenza ogni anno scolastico.
- 2) Sono tenuti a prendere contatto con il Dirigente Scolastico di riferimento per consentire la valutazione delle competenze personali e delle modalità di svolgimento del percorso di istruzione che si vuole intraprendere per i propri figli
- 3) Si suggerisce di prendere visione: dei programmi scolastici, di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, di quanto suggerito dalla impostazione delle Prove Nazionali Invalsi, elementi che possono costituire una traccia operativa e riferimento utile soprattutto per le fasi di verifica degli apprendimenti.
- 4) Al termine di ogni annualità deve essere prevista una sessione di verifica degli apprendimenti per confermare l'idoneità e il passaggio alla classe successiva del

bambino/a. Tale verifica può essere svolta presso la scuola di competenza o altra istituzione statale o paritaria.

- 5) In particolare è prescritto che l'esame di idoneità deve essere sostenuto al termine del 5° anno della scuola primaria ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione; alla conclusione del 1° ciclo di istruzione ( III anno scuola secondaria di 1° grado); nel caso vi sia volontà di rientrare nel sistema di istruzione statale o paritario.
- 6) Deve pertanto essere presentata richiesta di esame di idoneità al Dirigente Scolastico della scuola prescelta entro il 30 aprile. Nel caso la scuola prescelta non corrisponda a quella di competenza territoriale questa deve esserne comunque informata.
- 7) Presso l'Istituto si riunirà una commissione specifica che opererà nel mese di giugno al termine delle lezioni scolastiche.
- 8) Si richiede ai genitori di accompagnare i propri figli al momento della verifica con materiali, lavori, documentazione di attività svolte durante l'anno scolastico. Potrebbe essere utile un "diario di bordo" o un portfolio soprattutto nel caso l'istruzione sia esplicita in contesto prettamente familiare, esercitata dai genitori, e non svolta presso scuole che seguono specifiche impostazioni pedagogiche (es: steineriana, montessoriana...).
- 9) L'incontro di verifica potrà prevedere prove strutturate relative alle discipline di italiano e matematica , calibrate rispetto all'età del bambino /a (es: dettato, prova di lettura e comprensione attraverso questionario, riassunto di un breve brano....: proposta di un problema, esecuzione di operazioni aritmetiche...) oltre che un colloquio per esplorare più ampiamente l'esperienza svolta. A questo proposito può essere importante prendere contatto e avere un incontro di confronto con le insegnanti della scuola di accoglienza almeno un mese prima.
- 10) Al termine, la Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico esprimerà il giudizio utile per l'idoneità al passaggio all'anno scolastico successivo.
- 11) Nel caso l'esame sia avvenuto in istituto diverso da quello di iscrizione , il medesimo deve ricevere opportuna informazione, anche per confermare l'eventuale rinnovo di iscrizione e istruzione parentale.
- 12) In caso i genitori non intendano affrontare l'incontro di verifica , il Dirigente Scolastico della scuola di competenza territoriale dovrà darne informazione al Sindaco del comune di residenza, in quanto autorità preposta al controllo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico
- 13) E' richiesta la regolare iscrizione presso un istituto statale (quello di competenza territoriale) o paritario per consentire l'inserimento dell'alunno/a nel sistema anagrafico nazionale e quindi per avere controllo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. L'istituto che riceve l'atto di iscrizione provvederà a precisare al sistema la scelta dell'Istruzione Parentale. L' iscrizione deve essere confermata ogni anno scolastico.

  
**La Dirigente scolastica**  
**Dott.ssa Lucia Gregoretto**  
*Lucia Gregoretto*

